

DECRETO LEGISLATIVO 14 marzo 2013, n. 33

((Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicita', trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni.)) (13G00076)

Vigente al : 19-6-2023

((Capo Iter

Pubblicazione dei dati, delle informazioni e dei documenti))

Art. 12

Obblighi di pubblicazione concernenti gli atti di carattere normativo e amministrativo generale

1. Fermo restando quanto previsto per le pubblicazioni Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana dalla legge 11 dicembre 1984, n. 839, e dalle relative norme di attuazione, amministrazioni pubblicano sui propri siti istituzionali riferimenti normativi con i relativi link alle norme di legge statale che «Normattiva» pubblicate nella banca dati ne regolano l'istituzione, l'organizzazione l'attivita'. Sono е pubblicati le direttive, le circolari, i programmi e le istruzioni emanati dall'amministrazione e ogni atto ((, previsto dalla comunque adottato,)) che dispone in generale sulla organizzazione, sulle funzioni, sugli obiettivi, sui procedimenti ovvero nei quali si determina l'interpretazione di norme giuridiche che le riguardano o si dettano disposizioni per l'applicazione di esse, ivi compresi codici di condotta ((, le misure integrative di prevenzione della corruzione individuate ai sensi dell'articolo 1, comma 2-bis, della legge n. 190 del 2012. i documenti di programmazione strategico-gestionale e gli atti degli organismi indipendenti valutazione)).

- 1-bis. Il responsabile della trasparenza delle amministrazioni competenti pubblica sul sito istituzionale uno scadenzario con l'indicazione delle date di efficacia dei nuovi obblighi amministrativi introdotti е lo comunica tempestivamente della funzione pubblica pubblicazione Dipartimento per la riepilogativa su base temporale in un'apposita sezione del sito del istituzionale. L'inosservanza presente comma comporta l'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 46.
- 2. Con riferimento agli statuti e alle norme di legge regionali, che regolano le funzioni, l'organizzazione e lo svolgimento delle attivita' di competenza dell'amministrazione, sono pubblicati gli estremi degli atti e dei testi ufficiali aggiornati.